

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 28/06/1995 n. 7282
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore il quale abbia eseguito variazioni arbitrarie (perché non richieste od autorizzate dall'Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, per tali variazioni, ai sensi dell'art. 342 secondo comma della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ad alcun aumento di prezzo, compenso aggiuntivo od indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente; salvo, peraltro, che le variazioni fossero indispensabili per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, nel qual caso - sempre che ne abbia fatto riserva - ha diritto ad una controprestazione monetaria determinata sulla base, non già dei principi dell'indebito arricchimento, ma dei prezzi contrattuali o, in mancanza, dei prezzi determinati a mente degli artt. 21 e 22 R.D. n. 350 del 1895 cit.